

10 MAR 2007



REGIONE CALABRIA

Dipartimento 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria
Settore Coordinamento dei Programmi e dei Progetti
Autorità di Gestione del POR

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

La Regione Calabria C.F. 02205340793, nella persona della Dott.ssa Marino Marinella, nata a Chiaravalle Centrale il 14/04/1955, C.F. MRNMNL55D54C616O, in qualità di Dirigente del Settore n. 2 "Coordinamento dei Programmi e dei Progetti" domiciliata per la carica presso la sede della Giunta Regionale, via Massara, 2 – Catanzaro (di seguito denominata Committente)

E

La Dott.ssa Curcio Annamaria nata a Catanzaro il 08/03/1978, residente a Davoli (CZ) in via Sandro Pertini, 8, C.F. CRCNMR78C48C352R. (di seguito denominato Collaboratore).

PREMESSO CHE

- il Committente, in quanto Autorità di gestione designata per il Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria, approvato da ultimo con decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2004) 5187 del 15.12.2004, è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione del medesimo, e, in particolare, delle attività indicate all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- in particolare, la misura 7.1 del Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000-06 prevede, tra le operazioni ammissibili, l'acquisizione di apporti professionali a contratto;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali ha promosso l'opportunità di effettuare tirocini presso le Autorità che gestiscono i programmi cofinanziati dai fondi

strutturali comunitari e presso le altre Amministrazioni, comunque coinvolte nel loro processo di attuazione, da parte di giovani laureati, attraverso il Progetto S.F.E.R.A – Stage Formativo Europeo nelle Regioni e Amministrazioni;

- con decisione del Comitato di Sorveglianza del Q.C.S. per le Regioni Ob.1 2000-2006 del 18.07.2003, le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi ovvero di Progetti Operativi compresi nella Misura 1.2 del P.O.N. A.T.A.S. possono attivare contratti di collaborazione con i tirocinanti che hanno completato il periodo di stage previsto dal Progetto S.F.E.R.A;
- con nota n. 39320 del 26 novembre 2003 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali indica i parametri retributivi e le modalità di affidamento e gestione di incarichi di collaborazione nell'ambito del Progetto Servizi Reali, previsto dal PON ATAS;
- la succitata nota stabilisce che la scelta dei collaboratori possa essere effettuata anche tra i curricula dei tirocinanti che abbiano completato positivamente il percorso formativo nell'ambito del Progetto S.F.E.R.A., stante il livello di esperienza professionale specialistica acquisita;
- il Committente, a seguito di rilievi effettuati, non dispone, nell'ambito della propria organizzazione, di un numero di risorse professionali specialistiche sufficienti a supportare il processo di attuazione del suddetto POR Calabria 2000-2006 nel rispetto delle importanti scadenze previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
- la base giuridica nazionale per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione è costituita dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

CONSIDERATO CHE

- in data 07.02.2007 la Dott.ssa Curcio Annamaria ha concluso positivamente il periodo di tirocinio previsto dal Progetto S.F.E.R.A. come da relazione del 20.02.07 sottoscritta dal responsabile del percorso formativo;

- a seguito di un colloquio con l'interessato, il quale ha espresso l'adesione alla presente proposta, sono stati concordati tempi e modalità di pagamento del compenso;
- dal curriculum-vitae presentato dalla Dott.ssa Curcio Annamaria emerge l'esperienza professionale conforme alle esigenze istituzionali di assistenza tecnica e, pertanto, sussistono i presupposti formali e sostanziali per avvalersi di tale collaborazione;
- in ragione delle competenze e capacità del Collaboratore nonché della sua esperienza professionale specialistica curriculare nelle materie afferenti l'incarico, vi è piena proporzione tra il compenso pattuito in linea con i parametri retributivi di cui alla succitata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'utilità che conseguirà al Committente;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il Committente conferisce al Collaboratore un incarico di collaborazione - secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate:

Art.1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 (Disciplina applicabile)

Le parti pongono in essere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa soggetto alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3 (Oggetto dell'incarico)

L'incarico ha ad oggetto la prestazione dell'attività di assistenza e collaborazione in favore dell'Autorità di Gestione, nonché dei Dipartimenti regionali, dei Dirigenti e/o Responsabili dell'attuazione delle misure che compongono il POR Calabria 2000-06, con particolare riferimento a:

- Attività di supporto all'attuazione ed al monitoraggio della misura 7.1 del POR Calabria 2000/2006, di competenza del Dipartimento n.3 "Programmazione Nazionale e Comunitaria".

Art. 4 (Obblighi del Collaboratore)

Nell'espletamento dell'incarico il Collaboratore, pur non essendo soggetto a vincoli di orario predeterminati, deve prestare la propria attività, presso la sede del Dipartimento n.3 "Programmazione Nazionale e Comunitaria", relativa al POR Calabria 2000/2006 e fornire le prestazioni che gli verranno affidate dal Committente medesimo, nell'ambito del programma di attività del Dipartimento nel quale è richiesto di prestare la propria attività, integrandosi con quelle del Dipartimento stesso.

Al fine di assicurare l'integrazione funzionale della prestazione con la struttura organizzativa della Regione, il Committente definisce le opportune modalità di coordinamento per quanto attiene l'esecuzione, anche temporale della prestazione del Collaboratore e detta indirizzi in ordine alle modalità tecniche di svolgimento delle attività di assistenza.

Il collaboratore si obbliga a non assumere, direttamente o indirettamente, incarichi in progetti, opere o attività professionali finanziate dal Programma Operativo Regionale Calabria 2000-2006 ovvero da altre Risorse, regionali o nazionali, che siano tali da creare situazioni di incompatibilità con l'incarico di collaborazione di cui al presente contratto. Il Collaboratore è tenuto a dichiarare alla Regione tutti i rapporti di lavoro di cui è parte, qualunque sia la relativa configurazione giuridica e l'importo dei compensi percepiti. Per i pubblici dipendenti trova inoltre applicazione l'art. 53 del D.Lgs. 165/01.

Art. 5 (Durata dell'incarico)

L'incarico di collaborazione è conferito per una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile una sola volta per ulteriori 8 mesi fino al 31.10.2008, salvo disdetta da comunicarsi per mezzo di lettera raccomandata a.r. almeno tre mesi prima dell'iniziale scadenza prevista.

Alla scadenza dei primi 12 mesi, in caso di disdetta nei termini di cui al comma precedente, o, viceversa, dell'unico rinnovo previsto, il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che il Collaboratore abbia nulla a che pretendere dal Committente.

Art. 6 (Corrispettivo)

Il compenso lordo annuale a corrispettivo dell'incarico è stabilito in Euro 23.500,00 (diconsi Euro ventitremilacinquecento/00) e si intende comprensivo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente a carico del Collaboratore, delle ritenute fiscali di legge, nonché di ogni altro onere e spesa che il Collaboratore sosterrà per l'esecuzione dell'incarico stesso con la sola esclusione delle spese autorizzate per viaggio, vitto e alloggio.

L'effettuazione delle missioni è subordinata alla preventiva autorizzazione del Dirigente competente. Il rimborso delle relative spese è riconosciuto previa acquisizione della documentazione in originale dimostrativa delle spese di vitto, di alloggio e di trasporto, sostenute nel corso della missione. Le missioni svolte non danno diritto al riconoscimento né di indennità forfetarie né di diarie.

Il compenso è corrisposto in rate mensili anticipate ed è condizionato alla presentazione da parte del Collaboratore di notula mensile di pagamento, in allegato ad una specifica relazione delle attività svolte che dovrà essere vistata dal Dirigente competente del Dipartimento regionale presso il quale la prestazione è stata svolta. Le eventuali differenze tra quanto versato anticipatamente e quanto legittimamente dovuto, nei limiti della successiva autorizzazione, saranno computate a valere sul compenso da corrispondere nel mese successivo.

Il Collaboratore si obbliga, inoltre, a fornire, dietro richiesta del Committente, ogni genere di informazione riguardo allo svolgimento dell'incarico.

La copertura del presente contratto è posta a carico delle risorse della misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006.

Art. 7 (Ritenute previdenziali, fiscali e assicurative)

Il Committente provvede al pagamento delle ritenute previdenziali, fiscali e assicurative sull'importo erogato al Collaboratore, ivi comprese le ritenute per la tutela per malattia e maternità.

Il Collaboratore si impegna ad iscriversi all'apposita gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995 entro i termini fissati dalla suddetta legge.

Art. 8 (impossibilità temporanea della prestazione)

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, il Collaboratore si impegna, ove possibile, a darne comunicazione immediata e comunque non oltre le 24 ore successive al verificarsi dell'evento, al fine di permettere al Committente di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le attività previste. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a motivi di salute, il Collaboratore dovrà tempestivamente presentare la relativa documentazione sanitaria.

In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai trenta giorni e comunque non oltre i novanta giorni, per eventi di cui al precedente comma, il rapporto di collaborazione si intende sospeso ad ogni effetto, compresa l'erogazione del compenso previsto, per la durata effettiva di sospensione. In caso di periodo superiore ai novanta giorni, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dal presente affidamento.

Art. 9 (Riservatezza – clausola risolutiva espressa)

Il Collaboratore è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dal Committente ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui il Committente ne disponga la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.

L'inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.

Art. 10 (Proprietà del materiale - titolarità delle opere dell'ingegno)

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche

didattico predisposto o realizzato nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Committente che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione di dette opere o materiale.

Art. 11 (Cessazione e risoluzione del rapporto)

Il collaboratore potrà recedere dal rapporto dandone preavviso scritto di trenta giorni all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. Il Committente potrà revocare l'incarico per gravi e/o persistenti inadempimenti degli obblighi assunti dal Collaboratore con la sottoscrizione del presente atto, mediante provvedimento motivato.

All'atto della cessazione del rapporto del presente incarico, per qualsiasi causa, il Committente non corrisponderà al Collaboratore alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di collaborazione.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 il Collaboratore avrà diritto al compenso di cui al precedente art. 6, in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto di collaborazione.

Art. 12 (Informativa trattamento dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che il responsabile del trattamento dei dati personali è il funzionario Responsabile della misura 7.1 del POR Calabria 2000-2006.

Le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini della esecuzione del presente atto.

Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero, per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla normativa sopra richiamata.

È fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto.

Art. 13 (Rinvio a norme di legge)

Per quanto non previsto nel presente atto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

Art. 14 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Il presente atto è valido a tutti gli effetti di legge.

Catanzaro li _____

Il Committente

Marcello Jucaris

Il Collaboratore

Annamaria Russo